

N. R.G. 3806/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE LAVORO

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA
DI RICORSO EX ART. 700 C.P.C E PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, **Dott.ssa Simona Marotta**,

- letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa;
- letta la istanza attorea di autorizzazione ad effettuare la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 cpc., nei confronti dei soggetti controinteressati;
- visto l'art. 151 cpc., in base al quale *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”*
- vista la natura della controversia ed il potenziale elevato numero di controinteressati

AUTORIZZA

la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale del MI del ricorso introduttivo e del presente decreto

- preso atto dell'art. 127 ter c.p.c. che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- ritenuto che, nel caso di specie, non essendo ancora stato integrato il contraddittorio, appare necessario che i termini per note vengano assegnati a decorrere dal limite temporale ultimo consentito per la costituzione della parte resistente (prima udienza) e



che le parti, pertanto, siano autorizzate, in sede di note, a prendere posizione anche sulle difese delle controparti, e ciò al fine di consentire la compiuta trattazione della causa già in sede di prima udienza “cartolare”, onde evitare, nei limiti del possibile, il rinvio della causa ad altra data ovvero la concessione di ulteriori termini per note difensive, con inutile aggravamento dei tempi del procedimento e degli adempimenti gravanti sul personale di cancelleria;

-ritenuto invero che, trattandosi di procedimento con rito sommario, nel quale ancora non vi è stata trattazione alcuna, non può non riconoscersi alla parte ricorrente la facoltà di poter prendere posizione sulle difese della parte convenuta, ove questa si costituirà, e a quest’ultima di poter eventualmente replicare, onde evitare che la mancata celebrazione dell’udienza “fisica” possa ridurre gli spazi del contraddittorio ovvero imporre per tali ragioni il rinvio del procedimento ad altra data, con gli aggravamenti

P.Q.M.

FISSA l’udienza al giorno **26/11/2024**

DISPONE che l’udienza così fissata si svolga secondo le modalità “cartolari” previste dall’art. 127 ter c.p.c. mediante lo scambio ed il deposito di note scritte contenenti **le sole istanze e conclusioni** da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;

ONERA parte ricorrente di notificare anche ai sensi dell’art. 151 c.p.c. secondo le predette modalità e nei confronti delle altre amministrazioni convenute, oltre al ricorso, anche il presente decreto **entro il 24.10.2024** anche mezzo PEC e di documentare mediante deposito telematico le prescritte notificazioni (per le notifiche PEC, sarà necessario il deposito dei file eml di avvenuta consegna ed accettazione e dell’estratto del registro pubblico – REGINDE o INIPEC – utilizzato per l’individuazione dell’indirizzo PEC della convenuta);

INVITA la parte convenuta a costituirsi telematicamente **entro le ore 12.00 del 18.11.2024**;

ASSEGNA alla parte ricorrente termine **sino alle ore 12.00 del 21.11.2024** per il deposito telematico delle predette note scritte onde prendere posizione sulle deduzioni di controparte;

ASSEGNA alla parte convenuta termine **sino alle ore 12.00 del 25.11.2024** per il deposito delle predette note scritte contenenti brevi repliche.



INVITA i procuratori delle parti al rispetto della leale collaborazione fra loro e verso il giudice e a comunicare, prima dell'udienza, eventuali accordi di bonario componimento della lite fra loro raggiunti;

AVVERTE che l'omesso deposito delle note da parte di entrambe le parti determinerà l'applicazione dell'art. 181 c.p.c.

Ricorda alle parti che mediante la costituzione telematica, la documentazione dovrà essere depositata in formato conforme alle regole tecniche fissate nel D.M. 44/2011, con allegazione separata dei singoli documenti, indicazione numerica come da separato indice e specifica indicazione del nome del documento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Latina, 18/10/2024

Il Giudice
dott.ssa Simona Marotta

